

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MICELE, LARIZZA e PAPPALARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Conferimento ai sindaci di poteri in materia di disciplina degli orari dei servizi e nuove norme in materia di orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge affronta un tema di indubbio interesse per i consumatori e gli utenti di servizi pubblici e privati, qual è quello che disciplina gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e di altre attività di vendita al dettaglio.

Già i *referendum* ammessi nel 1995 dalla Corte costituzionale, fra i quali due di rilevante peso per il settore del commercio, nonostante il loro esito, hanno costituito un'occasione per affrontare un problema più generale, che attiene all'organizzazione complessiva degli orari nelle città che, nate come luoghi di relazione e di scambio, si sono gradualmente trasformate. Oggi i tempi di lavoro assommati ai tempi di percorrenza e a quelli indispensabili per organizzare la vita dei singoli e delle famiglie giungono, soprattutto nelle realtà metropolitane, a mettere in discussione un diritto fondamentale quale è quello di poter dedicare una parte della propria giornata alle relazioni, agli affetti, agli interessi culturali, ricreativi, eccetera.

La richiesta di una maggiore flessibilità degli orari e dei tempi di vita è soprattutto un'aspirazione delle donne che vivono l'esperienza della doppia presenza nel lavoro e nella famiglia e che subiscono il peso di una rigidità dell'organizzazione sociale e degli orari che non consente loro di recuperare spazi di vita disponibili per il tempo libero e per i propri interessi.

L'idea che sia sufficiente liberalizzare gli orari di un unico settore, il commercio, per dare vita ad un nuovo modello di organizzazione del tempo collettivo nelle città, è del tutto illusoria. Si tratta, invece, di programmare i tempi della città con l'obiettivo di integrare gli orari dei diversi settori, evitando in questo modo di estendere fasce orarie di apertura che già oggi risultano essere molto ampie, come quelle dei commer-

cianti e dei loro dipendenti, per giocare invece sulla flessibilità.

È, infatti, chiaro che non si può affrontare il tema degli orari di apertura dei negozi e dei servizi di tipo privato, senza affrontare anche il tema degli orari di apertura degli uffici e dei servizi pubblici. Negli ultimi anni, attraverso un'interpretazione meno restrittiva della normativa esistente e tramite il sistema delle deroghe, molti comuni hanno attuato una nuova regolamentazione degli orari dei negozi e dell'artigianato di servizio, tanto che paradossalmente le attività investite dalla proposta di liberalizzazione sono le uniche che hanno già mostrato di adeguarsi almeno in parte alle esigenze dei cittadini. Non altrettanto si può dire degli orari dei servizi pubblici che incidono notevolmente sulla flessibilità dell'intero sistema dei tempi delle città. L'esperienza attuata da molte amministrazioni comunali indica nella concertazione tra tutti i soggetti interessati la strada maestra per creare un generale consenso dei cittadini, degli operatori del terziario e dei dipendenti pubblici intorno a nuovi modelli di regolazione dei tempi nelle città.

La sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 12 gennaio 1995 - sull'ammissibilità del *referendum* diretto ad abrogare molte norme della legge 28 luglio 1971, n. 558, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 - ha già chiarito alcuni parametri che, se rispettati, consentono al legislatore di intervenire in materia.

Il presente disegno di legge si adegua ai principi fissati dalla Corte costituzionale, proponendo una regolamentazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio basata sul potere di autodeterminazione degli operatori, senza alcun intervento autoritativo da parte delle regioni o dei comuni,

in un quadro normativo diretto a garantire, da una parte, l'interesse dei cittadini e dei consumatori per la massima fruibilità del servizio, e dall'altra, a tutelare i diritti garantiti dagli articoli 36 e 41 della Costituzione.

La legge delega alle regioni il compito di determinare una fascia oraria massima di apertura di sedici ore giornaliere e la possibilità di fissare un orario minimo di apertura. Ai sindaci è delegato il fondamentale compito di approvare, entro un anno dalla data di pubblicazione della legge, il piano regolatore degli orari della città, che deve coordinare e disciplinare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici.

Agli operatori commerciali ed alle altre attività di vendita al dettaglio è consentita un'ampia facoltà di autodeterminazione sia nella scelta degli orari che nella scelta della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, per rispondere alle esigenze gestionali delle singole imprese e ampliare la flessibilità dell'offerta.

Si supera così l'ordinamento vigente che fissa limiti all'orario giornaliero e settimanale, suddivisi per settori merceologici e validi in genere per tutte le località della provincia, entro i quali l'apertura è facoltativa e fuori dai quali non è consentita.

L'articolo 1 delega le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a determinare una fascia massima di apertura dei ne-

gozi e delle altre attività di vendita al dettaglio, non superiore a sedici ore giornaliere, le regioni possono, altresì, fissare un orario minimo di apertura. Ai sindaci è delegato il compito di varare, entro un anno dalla data di pubblicazione della legge, un piano regolatore degli orari dei servizi pubblici e privati; il piano potrà prevedere l'apertura domenicale degli esercizi. Il sindaco, nell'ambito del piano regolatore degli orari, potrà inoltre autorizzare l'apertura 24 ore su 24, per tutti i giorni della settimana, di un particolare tipo di esercizi (i cosiddetti *drug stores*).

L'articolo 2 stabilisce l'autodeterminazione degli operatori nella scelta del proprio orario di vendita e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, mentre sancisce l'obbligo della chiusura domenicale.

L'articolo 3 consente alcune deroghe alla chiusura domenicale in occasione delle quattro settimane precedenti il Natale, nonché per altre dieci settimane all'anno, scelte dal singolo operatore.

L'articolo 4 prevede un'ulteriore deroga per i comuni ad economia turistica, individuati dalla regione, nei quali gli operatori potranno fissare gli orari giornalieri di apertura oltre i limiti previsti dalla presente legge, rinunciando anche al riposo settimanale. L'articolo 5 provvede ad abrogare le norme in contrasto con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori e dei turisti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano l'orario di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, sentiti i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e dei commercianti, all'interno di una fascia oraria massima di sedici ore giornaliere. Le regioni con medesimo provvedimento fissano le sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni della presente legge e possono determinare un orario minimo di apertura.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni superiori a quindicimila abitanti, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, varano un piano regolatore degli orari finalizzato ad armonizzare e desincronizzare gli orari dei servizi pubblici comunali, delle scuole, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, con lo scopo di tutelare il diritto dei cittadini ad una regolamentazione degli orari e ad una organizzazione dei servizi pubblici e privati che assicurino la massima fruibilità e produttività del servizio, tenendo conto delle esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Nell'ambito del piano regolatore degli orari di cui al comma 2, il sindaco, sentito il consiglio comunale può autorizzare:

a) l'apertura domenicale dei negozi, degli altri esercizi di vendita al dettaglio e dei servizi;

b) l'apertura per una fascia oraria continuata di ventiquattro ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, di strutture distributive, aventi la finalità di assicurare,

anche nelle ore di chiusura degli altri esercizi di vendita, un servizio di rifornimento ai consumatori di prodotti di prima necessità, ivi compresi generi di monopolio, medicinali da banco per i quali non è prevista la ricetta medica e giornali.

Art. 2

1. Gli orari degli esercizi di vendita al dettaglio da chiunque gestiti, sotto qualsiasi forma o tipologia, comprese le attività artigianali e di servizio, sono rimessi all'auto-determinazione degli operatori nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.

2. Gli esercizi e le attività regolate dalla presente legge sono sottoposti:

a) alla chiusura obbligatoria di mezza giornata infrasettimanale;

b) alla chiusura domenicale obbligatoria fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3.

3. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è scelta dal singolo operatore e deve essere preventivamente comunicata al comune e resa nota al pubblico con cartelli o altro mezzo idoneo.

Art. 3.

1. L'obbligo della chiusura domenicale e festiva non sussiste per le quattro settimane precedenti il Natale, nonchè per altre dieci settimane all'anno, scelte dal singolo operatore. L'operatore è tenuto a comunicare al comune, anche tramite le organizzazioni locali dei commercianti, il calendario delle settimane nelle quali intende avvalersi della facoltà di rinunciare al riposo settimanale.

Art. 4.

1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, individuati dalla regione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori determinano autonomamente gli orari

giornalieri di apertura anche in deroga ed oltre i limiti previsti dalla presente legge e possono rinunciare al riposo settimanale.

Art. 5.

1. Sono abrogati la legge 28 luglio 1971, n. 558, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli 9, 10, 11 e 12, i commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, nonchè ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

